


# BOLLETTINO UFFICIALE



## DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Abbonamento annuo . . . . . L. 8 —  
ogni numero separato . . . . . » 0.50 ✂  
annata arretrata . . . . . » 10 —

L'abbonamento di favore per funzionari ed uffici dipendenti dal Ministero, è stabilito in annue . . . . . L. 6.50

Dirigere lettere e vaglia TIPOGRAFIA ELZEVIKIANA - Piazza Pileta 11 Roma.

◀ SI PUBBLICA UNA VOLTA LA SETTIMANA ▶

### SOMMARIO

ufficiale — Avvertenza — Decreto ministeriale 27 novembre 1907 riguardante le nomine elettive dei componenti il Consiglio Superiore della Magistratura — Decreto Reale 28 novembre 1907 riguardante i componenti di nomina regia del Consiglio Superiore della Magistratura — Decreto ministeriale 4 dicembre 1907 riguardante la costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura — Decreto ministeriale 4 dicembre 1907 che nomina il cav. Francesco Pujia vice segretario del Consiglio Superiore della Magistratura — Decreto ministeriale 7 dicembre 1907 che convoca per il giorno 14 dicembre 1907 il Consiglio Superiore della Magistratura — Regio decreto 2 settembre 1907 che erige in ente morale l'opera misericordia-Laurenziana annessa alla R. Basilica Palatina di S. Lorenzo in Firenze e ne approva lo Statuto — Decreto ministeriale 29 novembre 1907 che bandisce un concorso per 12 posti di ufficiale giudiziario nel distretto della Corte d'Appello di Brescia — Circolare 29 novembre 1907 concernente i dati d'identificazione personale nei cartellini del Casellario Graduatorio Generale — Disposizioni nel personale dipendente dal Ministero — Registrazione di decreti alla Corte dei conti — Posti vacanti — Culto — Defunti.

## PARTE UFFICIALE

### AVVERTENZA

In relazione alla circolare 25 novembre 1907, pubblicata nel *Bollettino* n. 48 c. a., si avverte che la tolna-vaglia, da trasmettersi al Casellario centrale, la nota di richiesta degli stampati, deve essere sostituita a favore della Stamperia Reale.

Decreto ministeriale 27 novembre 1907, riguardante le nomine elettive dei componenti il Consiglio Superiore della Magistratura.

### IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 34 della legge 14 luglio 1907, n. 511;  
Visti gli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 10 ottobre 1907, n. 689, relativo alla esecuzione del pretesto art. 34 della legge;  
Ritenuto che il giorno 16 novembre 1907 per disposizione data dal Ministro Guardasigilli le Corti di cas-

sazione del Regno, riunite nelle rispettive assemblee plenarie con intervento dei funzionari del Pubblico Ministero, hanno proceduto alle votazioni per la designazione dei consiglieri di Cassazione e sostituti procuratori generali, che devono essere nominati dal Ministro a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura;  
Veduti i processi verbali delle riunioni e votazioni predette, e verificata la regolarità dei medesimi e delle operazioni compiute:

1.

Dichiara stabilita come appresso, secondo l'ordine di votazione, la lista dei consiglieri di Cassazione designati come eleggibili al Consiglio Superiore della Magistratura:

1. Abatemarco comm. Angelo, consigliere della Corte di cassazione di Napoli;
2. Gui comm. Antonio, id. di Roma;
3. Orlandi comm. Guido, id. di Roma;
4. La Terza cav. Michele, id. di Napoli;
5. Calabria comm. Giacomo, id. di Napoli;
6. Giorelli comm. Costantino, id. di Torino;
7. Taglietti cav. uff. Giuseppe, id. di Torino;
8. Cannas cav. uff. Francesco, id. di Roma;
9. Morelli cav. uff. Luigi, id. di Firenze;
10. Savastano cav. Pier Giovanni, id. di Roma;
11. Corbo comm. Francesco, id. di Roma;
12. Giordano-Apostoli cav. uff. Giovanni, id. di Roma;
13. Romano cav. Vincenzo, id. di Roma;
14. Palladino cav. Saverio, id. di Roma;

2.

Dichiara stabilita come appresso, secondo l'ordine di votazione, la lista dei sostituti procuratori generali di Corte di cassazione designati come eleggibili al Consiglio Superiore della Magistratura:

1. Tefano comm. Eugenio, della Corte di cassazione di Roma;
2. Beria d'Argentina cav. uff. Luigi id. di Torino;
3. Bosceri cav. uff. Giuseppe id. di Napoli;
4. Carlucci comm. Ferdinando id. di Roma;
5. Frola cav. uff. Pier Eugenio id. di Roma;
6. De Francesco cav. uff. Giuseppe id. di Roma.

3.

Nomina membri effettivi del Consiglio Superiore della Magistratura i signori:

- Abatemarco comm. Angelo,  
Gui comm. Antonio,  
Orlandi comm. Guido,  
La Terza cav. Michele,  
Taglietti cav. Giuseppe,  
Morelli cav. Luigi,  
Tofano comm. Eugenio,  
Beria d'Argentina cav. Luigi,  
Carlucci comm. Ferdinando.

1.

*Nomina membri supplenti della stesso Consiglio Superiore i signori:*

Savastano cav. Pier Giovanni,  
Romano cav. Vincenzo,  
Palladino cav. Saverio,  
Frola cav. Pier Eugenio.

Roma, addì 27 novembre 1907.

*Il Ministro*  
ORLANDO.

*Decreto reale 28 novembre 1907, riguardante i componenti di nomina regia del Consiglio Superiore della Magistratura.*

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 34 della legge 14 luglio 1907 n. 511;  
Visti gli art. 1 e 3 del R. decreto 10 ottobre 1907,  
n. 689.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura:

S. E. **Borgnini Giuseppe**, cav. di Gran Croce, senatore del Regno, procuratore generale di cassazione;

S. E. **Masi Giorgio**, cav. di Gran Croce, senatore del Regno, primo Presidente di Corte di cassazione;

Grand'uff. **Cardona Michele**, senatore del Regno, primo presidente di Corte d'appello;

Comm. **Capaldo Pietro**, procuratore generale di Corte d'appello;

Comm. **Righetti Luigi**, avvocato generale alla Corte di cassazione;

Comm. **De Blasio Alfonso**, procuratore generale di Corte d'appello;

Comm. **Ostermann Leopoldo**, primo presidente di Corte d'appello;

Comm. **Mortara Ludovico**, primo presidente di Corte d'appello;

Comm. **Lucchini Luigi**, presidente di sezione di Corte di cassazione;

Il Nostro Guardasigilli ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 28 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI  
ORLANDO

*Decreto ministeriale 4 dicembre 1907 riguardante la costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura.*

### IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Visti gli articoli 34 e 35 della legge 14 luglio 1907,

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1907, ed il decreto reale 28 novembre 1907, con cui sono stati nominati i componenti il Consiglio Superiore della Magistratura;

*Decreta:*

Il Consiglio Superiore della Magistratura è costituito come appresso:

### PRESIDENTE

S. E. **Pagano-Guarnaschelli Giovanni Battista**, cav. di gran croce, senatore del Regno, primo presidente della Corte di cassazione di Roma.

### MEMBRI EFFETTIVI

1. S. E. **Quarta Oronzo**, cav. di gran croce, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;

2. S. E. **Borgnini Giuseppe**, cav. di gran croce, senatore del Regno, procuratore generale di Corte di cassazione;

3. S. E. **Masi Giorgio**, cav. di gran croce, senatore del Regno, primo presidente di Corte di cassazione;

4. **Cardona grande uff. Michele**, senatore del Regno, primo presidente di Corte d'appello;

5. **Capaldo comm. Pietro**, procuratore generale di Corte d'appello;

6. **Righetti comm. Luigi**, avvocato generale alla Corte di cassazione;

7. **De Blasio comm. Alfonso**, procuratore generale di Corte d'appello;

8. **Ostermann comm. Leopoldo**, primo presidente di Corte d'appello;

9. **Mortara comm. Ludovico**, primo presidente di Corte d'appello;

10. **Lucchini comm. Luigi**, presidente di sezione di Corte di cassazione;

11. **Abatemarco comm. Angelo**, consigliere della Corte di cassazione di Napoli;

12. **Gui comm. Antonio**, id. di Roma;

13. **Orlandi comm. Guido**, id. di Roma;

14. **La Terza cav. Michele**, id. di Roma;

15. **Taglietti cav. Giuseppe**, id. di Torino;

16. **Morelli cav. Luigi**, id. di Firenze;

17. **Tofano comm. Eugenio**, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;

18. **Beria d'Argentina cav. Luigi** id. di Torino;

19. **Carlucci comm. Ferdinando**, id. di Roma.

### MEMBRI SUPPLENTI

1. **Savastano cav. Pier Giovanni**, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

2. **Romano cav. Vincenzo**, id. di Roma;

3. **Palladino cav. Saverio**, id. di Roma;

4. **Frola cav. Pier Eugenio**, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Roma addì 4 dicembre 1907.

*Il Ministro*  
ORLANDO.

*Decreto ministeriale 4 dicembre 1907 che nomina il cav. Francesco Pujia vice segretario del Consiglio Superiore della Magistratura.*

### IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 35 della Legge 14 luglio 1907 n. 511,

**Pujia cav. Francesco**, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato vicesegretario del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1908-1909.

Roma, addì 4 dicembre 1907.

*Il Ministro*  
ORLANDO.

*Decreto ministeriale 7 dicembre 1907 che convoca per il giorno 14 dicembre 1907 il Consiglio Superiore della Magistratura.*

#### IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli art. 35 della Legge 14 luglio 1907 n. 511 e 17 del Regio decreto 10 ottobre 1907 n. 689.

Decreta:

La prima riunione del Consiglio Superiore della Magistratura è fissata per il giorno 14 dicembre 1907.

Roma, addì 7 dicembre 1907.

*Il Ministro*  
ORLANDO.

*Regio decreto 2 settembre 1907, n. CCCCLXXII, che erige in ente morale l'Opera Mediceo-Laurenziana annessa alla Regia Basilica di S. Lorenzo in Firenze e ne approva lo Statuto.*

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Vista la domanda del priore della Regia Basilica di S. Lorenzo in Firenze, diretta ad ottenere l'erezione in ente morale dell'Opera Mediceo-Laurenziana, annessa alla Basilica medesima;

Visti gli art. 2 del Codice civile e 16 ultimo capoverso della legge del 13 maggio 1871, n. 214;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di accordo col ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' eretta in ente morale l'Opera Mediceo-Laurenziana annessa alla Regia Basilica di S. Lorenzo in Firenze.

Art. 2.

E' approvato l'unito Statuto organico dell'opera anzidetta, composto di undici articoli e visto, d'ordine Nostro, dal ministro Guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 2 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.  
RAVA.

#### Statuto organico dell'Opera Mediceo-Laurenziana in Firenze.

Art. 1.

L'Opera Mediceo-Laurenziana è annessa alla Regia Basilica di S. Lorenzo in Firenze.

Art. 2.

L'Opera ha per scopo di restituire l'unità e il decoro antico al Monumento Laurenziano, curandone la incolumità da ogni eventuale pericolo e di terminare le parti di esso rimaste incompiute.

L'Opera provvede ai suoi fini con i seguenti mezzi:  
1° Coi proventi della tassa d'ingresso che, ai termini delle leggi del 27 maggio 1875, n. 2554, e 12 giugno 1902, n. 185, e del Reale Decreto 8 gennaio 1882, n. 599, le saranno assegnati dal Ministero della pubblica istruzione;

2° Con i lasciti e le oblazioni volontarie.

Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Sindaco della Città di Firenze, del priore della R. Basilica di S. Lorenzo, del R. Economo generale dei benefici vacanti, del Direttore della Biblioteca Mediceo-Laurenziana, del Direttore dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana o della persona che sia delegata a presiedere o dirigere quell'Ufficio, che in sostituzione di esso e al fine della tutela dei monumenti patrii rappresenti in Firenze l'autorità governativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il quale dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Le funzioni di Segretario dell'Opera saranno affidate dal Consiglio ad un impiegato del R. Economo Generale dei Benefici vacanti o dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana.

Art. 5.

Il Presidente rappresenta l'Opera, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigila all'andamento dei servizi. Spetta al Presidente provocare, nei casi ove occorra ai termini del R. decreto 19 ottobre 1893, n. 586, l'autorizzazione governativa.

Art. 6.

Il Consiglio nomina il Tesoriere, il quale dovrà dare idonea garanzia non inferiore alle lire 2,000, e sottoporrà i conti della sua gestione alla periodica revisione dal Consiglio stesso.

A questo scopo il Consiglio nominerà annualmente nel suo seno un sindaco o ispettore, cui la revisione sarà affidata.

Art. 7.

Le spese riguardanti atti di ordinaria amministrazione e contemplate nel bilancio preventivo, sono ordinate dal Presidente dell'Opera. Per le spese di carattere eventuale e non contemplate nel bilancio si dovrà ottenere l'assenso del Consiglio.

Art. 8.

Per tutte le riscossioni saranno rilasciate quietanze staccate da apposito registro a madre e figlia.

Gli ordini di pagamento, da staccarsi da apposito Registro Bollettario a madre e figlia, devono essere muniti della firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I registri per le riscossioni dei pagamenti da rinnovarsi d'anno in anno devono essere vidimati dal Presidente medesimo.

Art. 9.

Il Tesoriere deve depositare ogni settimana in un istituto di credito o di risparmio designato dal Consiglio tutte le somme riscosse.

Art. 10.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'Opera per l'anno seguente, dopo essere stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Prefetto della Provincia, verrà trasmesso per comunicazione in doppio esemplare al Ministero della giustizia, il quale alla sua volta ne comunicherà uno al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il conto consuntivo del precedente esercizio, accompagnato da un rendiconto morale ed economico della gestione dell'Opera, debitamente approvato dal Consiglio e dal